



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

Ufficio di Staff del Sindaco

Prot. n° 30/staff del 11.05.2012

ORDINANZA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI RINVENIENTI DA ATTIVITÀ MERCATALE

IL SINDACO

RITENUTO necessario adottare apposito provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni per il conferimento separato dei rifiuti di imballaggio di cartone, legno e frazione organica da parte di tutte le attività mercatali al fine di migliorare la qualità del servizio di raccolta differenziata e dell'ambiente cittadino;

VALUTATO di dover rivedere e specificare le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti di cartone, di legno e della frazione organica prodotti dalle attività di vendita degli ambulanti che frequentano i mercati giornalieri e settimanali, al fine di aumentare le percentuali di raccolta differenziata in linea con quanto disposto dalla normativa vigente;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n° 152/2006, inerente il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo;

VISTO l'art. 226 del D.Lgs. n° 152/2006 che stabilisce il divieto di immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, imballaggi secondari e terziari;

VIETA

Ai commercianti che operano nelle aree mercatali cittadine di lasciare imballaggi vari di carta, cartone, legno, plastica o cellophan, nonché scarti organici di frutta e verdura, sparsi sul suolo pubblico in maniera indiscriminata.

ORDINA

con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il conferimento separato dei rifiuti rinvenienti dalle attività mercatali secondo le modalità di seguito riportate:

RACCOLTA "CARTONE"

E' fatto obbligo alle utenze non domestiche (tutti i titolari degli esercizi commerciali/ambulanti) situate all'interno dell'aree mercatali di esporre, solo ed esclusivamente alla fine dell'attività, nell'apposita piazzola o area di vendita, i cartoni opportunamente piegati e legati al fine di favorirne il ritiro da parte dell'operatore ecologico della società affidataria del servizio di raccolta differenziata.

RACCOLTA "CASSETTE DI LEGNO"

E' fatto obbligo alle utenze non domestiche (tutti i titolari degli esercizi commerciali/ambulanti) situate all'interno dell'aree mercatali, di esporre, solo ed esclusivamente alla fine dell'attività, nell'apposita

piazzola o area di vendita, le cassette di legno opportunamente pulite ed accatastate al fine di favorire il ritiro da parte dell'operatore ecologico della società affidataria del servizio di raccolta differenziata.

RACCOLTA "SCARTI ORGANICI DI FRUTTA E VERDURA"

Per gli esercizi commerciali aventi come oggetto la vendita di frutta e verdura è fatto obbligo conferire i suddetti rifiuti in bidoncini carrellati, che saranno svuotati giornalmente da parte dell'operatore ecologico della società affidataria del servizio di raccolta differenziata.

I bidoni carrellati di cui sopra sono forniti in comodato d'uso gratuito, dietro preventiva richiesta da inoltrarsi al gestore del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, telefonando al numero 800 - 233999 o tramite e-mail frontoffice@leoniaspa.it. Gli utenti devono pertanto provvedere alla loro periodica pulizia.

RACCOLTA "SCARTI PRODOTTI ITTICI E DI ORIGINE ANIMALE"

Gli esercizi commerciali aventi come oggetto la vendita di carne o pesce, producono uno scarto che la legislazione in essere non considera ormai da tempo "rifiuto" e di conseguenza non può essere conferito al Servizio di igiene urbana, ovvero non può essere introdotto nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ma raccolto, trasportato e magazzinato in conformità con quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento CE n. 1774 del 3 ottobre 2002.

Pertanto, al fine dell'eliminazione o della trasformazione dei sottoprodotti originati dalle lavorazioni o invenduti e quindi comunque da scartare, i titolari dei banchi di vendita di prodotti ittici e di origine animale, non possono utilizzare gli ordinari canali (raccolta mediante il servizio pubblico), ma, anche al fine dell'esclusione dagli obblighi di tenuta di appositi registri, devono stipulare con i destinatari dei sottoprodotti (trasformatori o depositi temporanei) contratti di fornitura in esclusiva, redatti in forma scritta, con obbligo di tenuta del registro a carico dei destinatari, i quali devono dichiarare al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro e dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento.

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Salvo quanto disposto dagli art. 133 (sanzioni amministrative) e 137 (sanzioni penali) del D.Lgs. 152/2006 e dalle vigenti leggi in materia, ai trasgressori che non si atterrano a quanto stabilito dal presente provvedimento, verrà applicata, per violazione di ordinanza sindacale, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasforma o elimina sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati in difformità dalle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del D.lgs n° 36/2005 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 28.000,00 euro (art. 4).

Dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido. Trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981 ed alla delibera di G.M. n° 354 del 08.09.2008.

In caso di violazione commessa per due volte in un anno il Dirigente del Settore "*Sportello Unico per le Attività produttive*" può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione (art. 29 del D.lgs 114/1998 "*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*").

DISPOSIZIONI FINALI

Vengono integralmente revocate le precedenti ordinanze, qualora in contrasto con la presente; ovvero devono intendersi integrate dal presente provvedimento amministrativo per la parte compatibile.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio, ricorso al competente TAR, ovvero entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sul sito Internet del Comune di Reggio Calabria per la massima diffusione/conoscenza al pubblico, nonché inviata alle Associazioni cittadine rappresentative e di categoria degli operatori commerciali e trasmessa, per l'applicazione delle modalità di raccolta dei rifiuti, alla Società affidataria del servizio di raccolta differenziata.

La presente Ordinanza viene notificata:

- al Comando di Polizia Municipale;
- al Dirigente Settore "Sportello Unico per le Attività produttive";
- al Dirigente Settore "Qualità Ambientale"
- all'ASP Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica
- agli Operatori commerciali dei mercati settimanali e straordinari

Il Settore Polizia Municipale è incaricato di controllare l'esatta osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza.



IL SINDACO

Dot. Demetrio Arena